

Ordinanza concernente il contributo all'acquisto di biciclette elettriche
(del 20 novembre 2013)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

Richiamati:

- la decisione del Consiglio comunale del 28 maggio 2013 riguardante l'istituzione di un sussidio comunale a favore dell'acquisto di biciclette elettriche;
- l'art. 192 della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;

o r d i n a:

Scopo

Art. 1 La presente Ordinanza ha quale scopo l'istituzione e il disciplinamento di un contributo finanziario per favorire l'acquisto di biciclette elettriche.

Beneficiari -
in generale

Art. 2 Possono richiedere il contributo le persone fisiche o giuridiche regolarmente domiciliate a Sorengo da almeno 12 mesi.

Persone giuridiche -
condizioni

Art. 3 Il contributo a favore di persone giuridiche è erogato unicamente qualora sia reso verosimile che la bicicletta elettrica è utilizzata per scopi di mobilità aziendale.

Ammontare e limite del
contributo

Art. 4 ¹Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato di una bicicletta elettrica nuova (IVA compresa), ritenuto un massimo di Fr. 500.–.

²Ogni beneficiario, inteso come economia domestica o persona giuridica, ha diritto ad un contributo unico durante un periodo di tre anni.

Limite di spesa

Art. 5 ¹La somma complessiva dei contributi annui erogati non può oltrepassare l'importo a ciò destinato nel preventivo d'esercizio.

²Eventuali domande non accolte per tale ragione possono essere ripresentate nel corso dell'esercizio successivo, ma al massimo entro il terzo anno dall'acquisto della bicicletta.

Condizioni di sussidio -
restituzione

Art. 6 ¹Per beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempite le seguenti condizioni:

- la bicicletta dev'essere acquistata presso un rivenditore autorizzato nel Cantone Ticino e beneficiare di una garanzia di almeno 2 anni;
- il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc.).

²Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Cambio del detentore

Art. 7 ¹Il beneficiario non può alienare, vendere o cedere la bicicletta elettrica entro 3 anni dall'acquisto a meno che il cessionario non adempia a sua volta i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 e non abbia beneficiato del contributo comunale negli ultimi tre anni.

²In caso contrario una parte del sussidio ottenuto dev'essere rimborsato al Comune secondo i seguenti criteri:

- a. alienazione entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b. alienazione tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c. alienazione tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

Procedura

Art. 8 ¹La richiesta deve essere inoltrata tramite l'apposito modulo ottenibile presso Cancelleria Comunale o scaricabile dal sito internet del Comune (www.sorengo.com) con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

²A condizioni adempiute il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal modulo di richiesta.

³Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Competenza

Art. 9 ¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Diritto al contributo

Art. 10 I veicoli acquistati prima del 1° gennaio 2014 non danno diritto ad alcun contributo finanziario di cui all'art. 4.

Casi particolari

Art. 11 Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Entrata in vigore

Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.

Pubblicazione e rimedi di diritto

Art. 13 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC¹.

²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹pubblicata agli albi comunali dal 28 novembre al 13 dicembre 2013